



# COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino  
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03  
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

*Coldrerio, 8 luglio 1996 – Ris. Mun. no. 234*

## ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

### GLI ESERCIZI PUBBLICI

il **Municipio di Coldrerio**,

richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Lespubb), l'art. 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (RLespubb);

### ORDINA

#### TITOLO I - Scopo

**Articolo 1** La presente ordinanza regola le competenze del Municipio, come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

#### TITOLO II - Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

**Articolo 2** Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della Lespubb.  
A. In generale

**Articolo 3** I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono aprire dalle 21.00 alle 22.00 e chiudere alle ore 03.00  
B. Locali notturni

**Articolo 4**  
C. Notifica

- 1) Il gerente notifica entro il primo gennaio di ogni anno:
  - gli orari di apertura e chiusura;
  - i giorni di riposo settimanale;
  - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
- 2) Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 RLespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

**Articolo 5** Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici nei limiti dell'art. 42 Lespubb.  
D. Coordinamento delle chiusure



- Articolo 6**  
E. Deroghe d'orario  
F. Definizione
- Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre limiti concessi dagli art. 37 Llespubb e 100 cpv. 2 RLespubb.
- Articolo 7**  
G. Competenze del Municipio
- Il Municipio è competente al rilascio delle deroghe d'orario per tutti gli esercizi pubblici, ad esclusione dei locali notturni.
- Articolo 8**  
Domanda
- 1) La domanda di deroga di orario per iscritto deve essere inoltrata H. al Municipio almeno 48 ore prima dell'evento straordinario.
  - 2) Nei casi previsti dall'art. 38 cpv. 2 Llespubb, la richiesta di deroga può essere chiesta anche in forma orale alla Polizia comunale.
- Articolo 9**  
I. Casi particolari
- Per le festività di S. Silvestro, Carnevale, 1. agosto e notte di Natale, il Municipio può concedere delle deroghe anche oltre il massimo delle 04.00.

### **TITOLO III - Permessi speciali**

- Articolo 10**
- 1) La domanda per il rilascio dei permessi speciali ai sensi degli art. 30 e 31 Llespubb, deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.
  - 2) La domanda dovrà contenere:
    - a) il nominativo del richiedente;
    - b) la persona responsabile ai sensi dell'art. 91 RLespubb;
    - c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 RLespubb.
- Articolo 11**  
B. Decisione
- La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.
- Articolo 12**  
C. Tasse
- Per il rilascio di permessi speciali è prelevata una tassa da CHF 50.00 a CHF 500.00, calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.
- Articolo 13**  
D. Musica e balli pubblici  
E. Domanda
- 1) L'organizzazione di musica e balli occasionali degli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo.
  - 2) Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento del Territorio, in applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico, delle manifestazioni dagli effetti nocivi, degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (RS 814.49).



**Articolo 14** Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di  
F. Eccezioni matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

#### **TITOLO IV - Tasse**

**Articolo 15** Per le deroghe d'orario di cui all'art. 8 della presente ordinanza è  
A. Deroghe prelevata una tassa di CHF 30.00 per ogni ora di deroga.

**Articolo 16** Per gli altri atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di  
B. Altri atti del Cancelleria.  
Municipio

#### **TITOLO V - Sanzioni**

**Articolo 17** Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa, da  
A. Multa CHF 20.00 a CHF 10'000.00 (art. 66 Lespubb).

**Articolo 18** Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe  
B. Revoca d'orario quando per ottenerli sono state date delle informazioni  
inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la  
deroga sono stati concessi non sono più dati.

#### **TITOLO VI - Rimedi di diritto**

**Articolo 19** 1) Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato  
A. In generale entro 15 giorni dall'intimazione.  
2) La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

**Articolo 20** Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato  
B. In materia ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni  
contravvenzionale dall'intimazione.

#### **TITOLO VII - Disposizioni finali**

#### **Articolo 21**

**Entrata in vigore** Decorsi i termini di ricorso la presente ordinanza entra in vigore il 25  
ottobre 1997.



**Pubblicazione** Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale n. 1912 del 6 ottobre 1997 e n. 2901 del 30 giugno 1998 e pubblicata all'albo comunale dal 10 ottobre 1997 e 3 luglio 1998 per un periodo di 15 giorni.

Contro i contenuti della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO**

**Il Sindaco:**

Luigi Gaffuri

**Il Segretario:**

Pierantonio Bianchi